

F.A.S.S.I.D.

Federazione AIPaC - AUIPI - SIMeT - SINAFO - SNR - Dirigenti
Area AUIPI - Associazione Unitaria Psicologi Italiani

Alla cortese attenzione
Dott. Pietro Girardi
Direttore Generale

e, p.c.

Dott. Denise Signorelli
Direttore Sanitario

Dott. Giuseppe Cenci
Direttore Amministrativo

Dott.ssa Laura Bonato
Responsabile U.O.C.
Servizio Gestione Risorse Umane

Azienda ULSS 20
Via Valverde, n° 42
37122 - VERONA

Oggetto: Richiesta di restituzione di importi erogati. Atto di messa in mora.

Questa O.S. è venuta a conoscenza tramite una propria iscritta che in data 16.09.2016 prot n° 0073538 è stata inviata una lettera alla stessa e ad altre 12 colleghe professioniste Psicologhe a tempo indeterminato presso la Vs Azienda, con la richiesta di restituzione della quota oraria di ponderazione, erogata negli anni a partire dall'assegnazione dell'incarico, adducendo come motivazione un chiarimento fornito dalla Regione Veneto relativo alla non costituzione del Fondo di Ponderazione, Fondo non determinato e non deliberato da questa Azienda all'atto dell'affidamento di incarico alle professioniste Psicologhe.

Ad ulteriore giustificazione viene citato l'allegato A punto 6 del Decreto della Regione Veneto del 06.04.2005 in cui, nella lettera alle professioniste, si afferma che limiterebbe la costituzione del Fondo di Ponderazione al 01.01.2004 e in considerazione che in quella data non erano presenti nella Vs.Azienda professioniste Psicologhe, si giustificerebbe in tal modo la non costituzione del Fondo e la conseguente richiesta delle cifre corrisposte fino a pochi mesi fa.

Questa O.S. ritiene profondamente errata l'interpretazione della Responsabile della O.U.C. Servizio Gestione Risorse Umane Dott.ssa Laura Bonato a partire dalla lettura dello stesso allegato A punto 6. Infatti nella tabella al punto 6 per i professionisti ambulatoriali interni ma come anche al punto 5 per i Medici specialisti ambulatoriali interni così viene descritto il Fondo per la Ponderazione qualitativa delle quote orarie: "Il Fondo viene costituito per ogni Azienda a partire dal 01.01.2004 conteggiando 3,205 euro per ogni ora di attività dei professionisti sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato".

E' la stessa dicitura che compare nell'A.C.N. del 23.03. 2005 all'art 43 B quota variabile e nell'A.C.N. del 17.12.2015 all'art 42 B quota variabile.



Non si può non segnalare che l'allegato A non indica gli aumenti di euro 0,245 dal 31.12.2005 e di euro 0,22 dal 31.12.2005, ma di questo non si può certo imputare l'Azienda.

Inoltre l'A.C.N. del 17.12.2015 all'art 42 – Compensi per i professionisti a tempo indeterminato comma 5 (comma 5 che è indicato in oggetto nella comunicazione a cura della Dott.ssa Bonato) così recita "Per il 2004 e fino alla definizione degli accordi regionali, a ciascun professionista titolare di incarico di rapporto convenzionale a tempo indeterminato e determinato, è riconosciuta comunque, a titolo d'acconto, una quota oraria di ponderazione di euro 1,75 dal 31.12.2005".

L'art. 43 - Compensi per i professionisti a tempo indeterminato comma 5 dell'A.C.N. del 2005 così recita: *"Per il 2004 e fino alla definizione degli Accordi regionali a ciascun professionista titolare di rapporto convenzionale a tempo indeterminato e determinato è riconosciuta comunque, a titolo d'acconto, una quota oraria di ponderazione di euro 1,285 fino al 31.12.2004, aumentata di euro 0,245 dal 31.12.2004 e di euro 0,22 dal 31.12.2005."*

Inoltre lo stesso art. 42 dell' A.C.N. del 17.12.2016 con estrema chiarezza così scrive: *B – Quota variabile "Le quote già destinate ai professionisti dal 01.01.2004.....omissis... costituiscono un fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie, non riassorbibile, qualificato in ogni Regione sulla base di euro 3,205 per ora di attività. Tale fondo è aumentato di euro 0,245 dal 31.12.2004 e di euro 0,22 dal 31.12.2005."* In modo del tutto analogo recita l'art 43 dell'A.C.N. del 2005.

Si evince con chiarezza che l'articolato dell'A.C.N. tutela il professionista come anche lo specialista nel caso non venissero stipulati gli accordi regionali, da nessuna parte si evince che gli accordi regionali possano in qualche modo non riconoscere quanto sottoscritto dalla SISAC a livello di Accordo Collettivo Nazionale.

Per queste chiarissime ragioni, sostenute peraltro da note interpretative da parte della SISAC a quesiti posti nel corso degli anni dalle OO.SS. e dalle Regioni, questa O.S. diffida codesta Azienda nel continuare il prelievo forzato delle somme già erogate alle professioniste Psicologhe in quanto la mancata costituzione e deliberazione del Fondo di Ponderazione a suo tempo è una chiara mancanza da parte della Azienda che non può in alcun modo essere ritorta a sfavore delle professioniste psicologhe.

Si ravvisa inoltre un altro grave errore nell'erogazione dell'acconto in busta paga della quota oraria di ponderazione che è indicata chiaramente in euro 1,75 per i professionisti negli A.C.N. 2005 e 2015, mentre in busta paga delle colleghe risulta la cifra di 1.285.

Questa O.S. si riserva ogni tipo di azione legale a tutela dell'iscritta nel caso l'Azienda non prenda in considerazione gli errori messi in essere e non ritiri la richiesta di restituzione economica e non corregga contestualmente l'importo dell'acconto da erogare.

In attesa di un gradito e sollecito riscontro, confermiamo la disponibilità ad un incontro al fine di risolvere il contenzioso.

Distinti Saluti.

Roma, 26 novembre 2016

p. la segreteria Nazionale
Dott. Mario Sellini
